

REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'IFRIC 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

32, come già specificato nel terzo considerando del regolamento (CE) n. 2237/2004 che adotta lo IAS 32.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 ⁽²⁾ della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

(2) Il 17 dicembre 2003 l'International Accounting Standard Board («IASB») ha pubblicato il principio contabile internazionale («IAS») 32 rivisto *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*. Lo IAS 32 stabilisce i principi fondamentali per classificare gli strumenti come passività o titoli di capitale ed è stato adottato il 29 dicembre 2004 dalla Commissione europea mediante il regolamento (CE) n. 2237/2004 della Commissione ⁽³⁾.

(3) In seguito a discussioni bilaterali con i rappresentanti del settore delle cooperative e a causa di una richiesta da parte della Commissione, lo IASB ha invitato il suo International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) a elaborare un'interpretazione al fine di facilitare l'applicazione dello IAS 32 rivisto.

(4) L'interpretazione IFRIC 2 *Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili* è stata pubblicata il 25 novembre 2004. Essa chiarisce che la classificazione delle quote sociali come passività finanziarie o come titoli di capitale dipende dalle caratteristiche di dette quote, in particolare dalle modalità di rimborso. La data di applicazione effettiva di tale interpretazione è la stessa di quella dello IAS

(5) La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che l'interpretazione IFRIC 2 *Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili* soddisfa i criteri tecnici di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(6) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(7) La modifica entra in vigore, a titolo eccezionale, per l'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005 o dopo tale data, ossia in un momento precedente alla pubblicazione del presente regolamento. L'applicazione retroattiva è giustificata, in via eccezionale, in modo da consentire alle cooperative di preparare i conti in conformità con lo IAS 32, come interpretato dall'IFRIC 2, ed è altresì giustificata dal fatto che le imprese interessate potevano legittimamente attendersi una tale applicazione già al momento dell'adozione dello IAS 32.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 211/2005 (GU L 41 dell'11.2.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 393 del 31.12.2004, pag. 1.

è inserito il testo dell'interpretazione IFRIC 2 *Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili*, che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al più tardi a ciascun esercizio finanziario di un'impresa avente inizio il 1^o gennaio 2005 o dopo tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2005.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione

ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IFRIC 2	<i>Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili</i>
---------	---

INTERPRETAZIONE IFRIC 2

Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

Riferimenti

- IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative* (rivisto nella sostanza nel 2003)
- IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione* (rivisto nella sostanza nel 2003)

Premessa

1. Le cooperative e altre entità simili sono formate da gruppi di persone per soddisfare comuni necessità economiche o sociali. Le leggi nazionali normalmente definiscono una cooperativa come una società che si sforza di promuovere il progresso economico dei propri soci con un'operazione commerciale congiunta (il principio dell'autotutela). Le partecipazioni dei soci in una cooperativa sono spesso caratterizzate da azioni dei soci, quote o simili, e di seguito sono definite «azioni dei soci».
2. Lo IAS 32 stabilisce i principi per la classificazione degli strumenti finanziari come passività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale. In particolare, tali principi si applicano alla classificazione di strumenti rimborsabili che permettono al possessore di retrocedere tali strumenti all'emittente in cambio di disponibilità liquide o altro strumento finanziario. L'applicazione di tali principi alle azioni dei soci in entità cooperative ed a strumenti simili è difficile. Alcuni dei membri dell'International Accounting Standards Board hanno chiesto di chiarire come i principi dello IAS 32 si applicano alle azioni dei soci e a strumenti simili che hanno certe caratteristiche e le circostanze in cui tali caratteristiche influiscono sulla classificazione come passività o strumenti rappresentativi di capitale.

Ambito di applicazione

3. La presente interpretazione si applica agli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 32, inclusi gli strumenti finanziari emessi a favore di soci di entità cooperative rappresentativi della loro partecipazione al capitale dell'entità. La presente interpretazione non si applica a quegli strumenti finanziari che saranno o possono essere regolati con strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

Problema

4. Molti strumenti finanziari, incluse le azioni dei soci, hanno caratteristiche di capitale, tra cui i diritti di voto e i diritti a partecipare alle distribuzioni di dividendi. Alcuni strumenti finanziari danno al possessore il diritto di richiedere il rimborso in disponibilità liquide o altra attività finanziaria, ma possono includere o essere soggetti a restrizioni circa la possibilità che gli strumenti finanziari siano rimborsati. Come dovrebbero essere valutate tali caratteristiche di rimborso nel determinare se gli strumenti finanziari devono essere classificati come passività o strumenti rappresentativi di capitale?

Interpretazione

5. Il diritto contrattuale del possessore di uno strumento finanziario (incluse le azioni dei soci in entità cooperative) di richiedere il rimborso non comporta di per sé che uno strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria. Piuttosto, l'entità deve considerare tutti i termini e le condizioni dello strumento finanziario nel determinare la sua classificazione come passività finanziaria o patrimonio netto. Tali termini e condizioni includono le leggi locali pertinenti, i regolamenti e lo statuto dell'entità in vigore alla data della classificazione, ma non rettifiche future previste per tali leggi, regolamenti o statuto.
6. Le azioni dei soci che sarebbero classificate come strumenti rappresentativi di capitale se i soci non avessero un diritto di richiederne il rimborso, sono componenti di patrimonio netto se è presente una delle condizioni descritte nei paragrafi 7 e 8. I depositi a vista, inclusi i conti correnti, i conti di deposito e contratti simili che sorgono quando i soci agiscono come clienti, sono passività finanziarie dell'entità.
7. Le azioni dei soci sono componenti di patrimonio netto se l'entità ha un diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle azioni dei soci.
8. La legge locale, i regolamenti o lo statuto dell'entità possono imporre diversi tipi di divieti in merito al rimborso delle azioni dei soci, ossia divieti incondizionati o divieti basati su criteri di liquidità. Se il rimborso è proibito in modo incondizionato dalla legge locale, dai regolamenti o dallo statuto dell'entità, le azioni dei soci sono componenti di patrimonio netto. Tuttavia, le disposizioni della legge locale, dei regolamenti o dello statuto dell'entità che proibiscono il rimborso soltanto se le condizioni, quali le restrizioni di liquidità, sono soddisfatte (o non sono soddisfatte) non comportano che le azioni dei soci siano componenti di patrimonio netto.

9. Un divieto incondizionato può essere assoluto, in quanto tutti i rimborsi sono proibiti. Un divieto incondizionato può essere parziale, in quanto proibisce il rimborso delle azioni dei soci, se il rimborso comporta che il numero delle azioni dei soci o l'importo di capitale versato con le azioni dei soci scenda sotto un livello specifico. Le azioni dei soci che eccedono l'ammontare di rimborso vietato sono passività, a meno che l'entità abbia il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso come descritto nel paragrafo 7. In alcuni casi, il numero di azioni o l'importo di capitale conferito soggetto al divieto di rimborso può cambiare di volta in volta. Tali variazioni nell'ammontare di rimborso vietato comportano un trasferimento tra le passività finanziarie e il patrimonio netto.
10. Al momento della rilevazione iniziale, l'entità deve misurare la propria passività finanziaria per rimborso al *fair value* (valore equo). Nel caso delle azioni dei soci con una caratteristica di rimborso, l'entità valuta il *fair value* (valore equo) della passività finanziaria per rimborso a un importo non inferiore all'importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso del suo statuto o legge applicabile attualizzata alla prima data in cui si potrebbe richiedere il rimborso (cfr. esempio 3).
11. Come richiesto dal paragrafo 35 dello IAS 32, le distribuzioni ai possessori di strumenti di capitale sono rilevate direttamente a patrimonio netto, al netto di eventuali benefici derivanti da imposte sul reddito. Interessi, dividendi ed altri rendimenti relativi agli strumenti finanziari classificati come passività finanziarie sono imputati a conto economico, indipendentemente dal fatto che tali importi corrisposti siano giuridicamente caratterizzati come dividendi, interessi o altro.
12. L'appendice, che è parte integrante dell'interpretazione, fornisce esempi dell'applicazione della presente interpretazione.

Informazioni integrative

13. Quando un cambiamento nel divieto di rimborso porta a un trasferimento tra passività finanziarie e patrimonio netto, l'entità deve indicare separatamente l'importo, i tempi e la ragione del trasferimento.

Data di entrata in vigore

14. La data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie della presente interpretazione sono le stesse di quelle dello IAS 32 (rivisto nella sostanza nel 2003). L'entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Se un'entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. La presente interpretazione deve essere applicata retroattivamente.

*Appendice***ESEMPI DELL'APPLICAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE**

Questa appendice è parte integrante dell'interpretazione.

- A1. La presente appendice espone sette esempi dell'applicazione dell'interpretazione dell'IFRIC. Gli esempi non costituiscono una lista esaustiva; altre fattispecie sono possibili. Ogni esempio presume che non ci siano condizioni diverse da quelle esposte negli esempi che potrebbero richiedere che lo strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria.

DIRITTO INCONDIZIONATO DI RIFIUTARE IL RIMBORSO (paragrafo 7)**Esempio 1***Esposizione dei fatti*

- A2. Lo statuto dell'entità stabilisce che i rimborsi sono fatti ad esclusiva discrezione dell'entità. Lo statuto non fornisce ulteriori previsioni o limitazioni su tale discrezione. Nella sua esperienza storica, l'entità non ha mai rifiutato di rimborsare le azioni dei soci, anche se la direzione aziendale ne ha il diritto.

Classificazione

- A3. L'entità ha il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso e le azioni dei soci sono strumenti rappresentativi di capitale. Lo IAS 32 stabilisce i principi per la classificazione che si basano sui termini dello strumento finanziario e rileva che la prassi o l'intenzione di effettuare pagamenti discrezionali non comporta la classificazione come passività. Il paragrafo AG26 dello IAS 32 stabilisce:

Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti a esse incorporate. La classificazione si basa su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai possessori delle azioni privilegiate, sia cumulative che non cumulative, avvengono a discrezione dell'emittente le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale. La classificazione di un'azione privilegiata come strumento rappresentativo di capitale o passività finanziaria non è interessata da, per esempio:

- a) una storia di riparto degli utili dell'entità;
- b) l'intenzione di effettuare distribuzioni nel futuro;
- c) il possibile impatto negativo sul prezzo delle azioni ordinarie dell'emittente, se le distribuzioni non sono effettuate (a causa di vincoli relativi al pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie, se i dividendi non vengono pagati sulle azioni privilegiate);
- d) l'importo delle riserve dell'emittente;
- e) le aspettative di un emittente relative ad un utile o una perdita nell'esercizio; o
- f) la capacità o incapacità dell'emittente di influenzare l'importo del suo utile o perdita d'esercizio.

Esempio 2*Esposizione dei fatti*

- A4. Lo statuto dell'entità stabilisce che i rimborsi siano fatti ad esclusiva discrezione dell'entità. Tuttavia, lo statuto stabilisce anche che l'approvazione di una richiesta di rimborso è automatica a meno che l'entità sia incapace di effettuare pagamenti senza violare le normative locali in merito alla liquidità o alle riserve.

Classificazione

- A5. L'entità non ha il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso e le azioni dei soci costituiscono una passività finanziaria. Le limitazioni descritte sopra si basano sulla capacità dell'entità di regolare la propria passività. Esse limitano i rimborsi soltanto se le disposizioni relative alla liquidità o alle riserve non sono soddisfatte e quindi la limitazione cessa quando sono soddisfatte. Quindi, secondo i principi stabiliti nello IAS 32, esse non risultano nella classificazione dello strumento finanziario come rappresentativo di capitale. Il paragrafo AG25 dello IAS 32 stabilisce:

«Le azioni privilegiate possono essere emesse con vari diritti. Nel determinare se un'azione privilegiata rappresenta una passività o uno strumento rappresentativo di capitale, l'emittente valuta i diritti specifici incorporati nell'azione per poter determinare se essa presenta le caratteristiche essenziali di una passività finanziaria. Per esempio, un'azione privilegiata che preveda il rimborso a una data specifica o a scelta del possessore contiene una passività finanziaria, perché l'emittente ha un'obbligazione a trasferire attività finanziarie al possessore dell'azione. *La potenziale incapacità di un emittente di soddisfare un'obbligazione a rimborsare un'azione privilegiata quando è contrattualmente obbligato a farlo, sia essa dovuta a una mancanza di fondi, a vincoli statuari ovvero a utili o riserve insufficienti, non annulla l'obbligazione.*» [Riportato in corsivo per maggior enfasi.]

DIVIETI DI RIMBORSO (paragrafi 8 e 9)

Esempio 3*Esposizione dei fatti*

- A6. Un'entità cooperativa ha emesso in passato azioni a favore dei propri soci a date diverse e per diversi importi come segue:

- a) 1° gennaio 20x1, 100 000 azioni a 10 u.m. l'una (1 000 000 u.m.);
- b) 1° gennaio 20x2, 100 000 azioni a 20 u.m. l'una (un ulteriore 2 000 000 u.m., così che il totale capitale per azioni emesse è 3 000 000 u.m.).

Le azioni sono rimborsabili su richiesta all'importo per il quale sono state emesse.

- A7. Lo statuto dell'entità stabilisce che l'importo complessivamente rimborsabile non può eccedere il 20 per cento del più alto numero delle azioni dei propri soci in circolazione. Al 31 dicembre 20x2 l'entità ha 200 000 azioni in circolazione, che è il numero più alto di azioni dei soci mai state in circolazione e nessuna azione è stata rimborsata in passato. Il 1° gennaio 20x3 l'entità rettifica il suo statuto e aumenta l'importo massimo complessivamente rimborsabile al 25 per cento del più alto numero di azioni dei soci mai stato in circolazione.

Classificazione

Prima che lo statuto sia rettificato

- A8. Le azioni dei soci eccedenti il divieto di rimborso sono passività finanziarie. L'entità cooperativa valuta tale passività finanziaria al *fair value* (valore equo) al momento della rilevazione iniziale. Poiché queste azioni sono rimborsabili su richiesta, l'entità cooperativa determina il *fair value* (valore equo) di tali passività finanziarie come richiesto dal paragrafo 49 dello IAS 39, che afferma: «Il *fair value* (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista) non è inferiore all'importo esigibile a richiesta [...]». Di conseguenza, l'entità cooperativa classifica come passività finanziaria l'importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso.
- A9. Il 1° gennaio 20x1 l'importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso è pari a 20 000 azioni a 10 u.m. ciascuna e di conseguenza l'entità classifica 200 000 u.m. come passività finanziaria e 800 000 u.m. come patrimonio netto. Tuttavia, il 1° gennaio 20x2 a causa della nuova emissione di azioni a 20 u.m., l'importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso aumenta a 40 000 azioni a 20 u.m. l'una. L'emissione delle ulteriori azioni a 20 u.m. crea una nuova passività che è valutata al momento della rilevazione iniziale al *fair value* (valore equo). La passività dopo che queste azioni sono state emesse è pari al 20 per cento delle azioni totali in circolazione (200 000), misurata a 20 u.m., o 800 000 u.m. Questo comporta la rilevazione di una passività aggiuntiva di 600 000 u.m. In questo esempio non è rilevato alcun profitto o perdita. Di conseguenza, l'entità ora classifica 800 000 u.m. come passività finanziarie e 2 200 000 u.m. come patrimonio netto. Questo esempio assume che questi importi non subiscano variazioni tra il 1° gennaio 20x1 e il 31 dicembre 20x2.

Dopo che lo statuto è stato rettificato

A10. In seguito a variazione dello statuto, all'entità cooperativa può ora essere richiesto di rimborsare un massimo pari al 25 per cento delle sue azioni in circolazione o un massimo di 50 000 azioni a 20 u.m. l'una. Di conseguenza, il 1° gennaio 20x3 l'entità cooperativa classifica come passività finanziaria un importo di 1 000 000 u.m. che costituisce l'importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso, come determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 49 dello IAS 39. Questa trasferisce poi, il 1° gennaio 20x3, un importo pari a 200 000 u.m. dal patrimonio netto alle passività finanziarie, lasciando 2 000 000 u.m. classificati come patrimonio netto. In questo esempio, l'entità non rileva un profitto o una perdita sul trasferimento.

Esempio 4

Esposizione dei fatti

A11. La legge locale che disciplina le operazioni delle cooperative, o le clausole statutarie dell'entità, proibisce a un'entità di rimborsare le azioni dei soci se, rimborsandole, il capitale versato dai soci si riduce al di sotto del 75 per cento del più alto importo versato dalle azioni dei soci. L'importo massimo per una particolare cooperativa è 1 000 000 u.m. Alla data di riferimento del bilancio il saldo del capitale versato è 900 000 u.m.

Classificazione

A12. In questo caso, 750 000 u.m. sarebbe classificato come patrimonio netto e 150 000 u.m. sarebbe classificato come passività finanziaria. In aggiunta ai paragrafi già citati, il paragrafo 18b) dello IAS 32 afferma in parte:

«[...] uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria (una "opzione a vendere") è una passività finanziaria. Questo si verifica persino quando l'importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o ad un altro valore che ha il potenziale di aumentare o diminuire, o quando la forma giuridica dell'opzione a vendere dà al possessore un diritto a una partecipazione residua nelle attività di un emittente. L'esistenza di un'opzione per il possessore di rivendere lo strumento all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria significa che l'opzione a vendere corrisponde alla definizione di una passività finanziaria».

A13. Il divieto di rimborso descritto in questo esempio è diverso dalle limitazioni descritte nei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32. Tali divieti sono limitazioni della capacità dell'entità di corrispondere l'importo dovuto su una passività finanziaria, ossia esse impediscono il pagamento della passività soltanto se sono soddisfatte condizioni particolari. Al contrario, questo esempio descrive un divieto incondizionato sui rimborsi oltre un importo specificato, indipendentemente dalla capacità dell'entità di rimborsare le azioni dei soci (ossia date le sue risorse in disponibilità liquide, gli utili o le riserve distribuibili). In effetti, il divieto di rimborso impedisce all'entità di incorrere in eventuali passività finanziarie per rimborsare un importo superiore ad un dato ammontare di capitale versato. Quindi, la parte di azioni soggette al divieto di rimborso non è una passività finanziaria. Mentre le azioni di ogni socio possono essere rimborsate individualmente, una parte della totalità di azioni in circolazione non è rimborsabile in eventuali circostanze diverse dalla liquidazione dell'entità.

Esempio 5

Esposizione dei fatti

A14. I fatti di questo esempio corrispondono a quanto esposto nell'esempio 4. In aggiunta, alla data di riferimento del bilancio, le disposizioni di liquidità imposte dalla giurisdizione locale impediscono all'entità di rimborsare eventuali azioni dei soci, a meno che l'ammontare delle proprie disponibilità liquide e investimenti a breve termine sia maggiore dell'importo specificato. Alla data di riferimento del bilancio l'effetto di queste disposizioni sulla liquidità è che l'entità non può pagare più di 50 000 u.m. per rimborsare le azioni dei soci.

Classificazione

A15. Come nell'esempio 4, l'entità classifica 750 000 u.m. come patrimonio netto e 150 000 u.m. come passività finanziaria. Questo avviene perché l'importo classificato come passività si basa sul diritto incondizionato dell'entità di rifiutare il rimborso e non sulle limitazioni condizionate, che impediscono il rimborso soltanto se le condizioni sulla liquidità o altre condizioni non sono soddisfatte, e quindi la limitazione cessa quando sono soddisfatte. In questo caso vengono applicate le disposizioni dei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32.

Esempio 6

Esposizione dei fatti

A16. Lo statuto dell'entità impedisce di rimborsare le azioni dei soci ad eccezione del ricavato derivante dall'emissione di ulteriori azioni a favore di nuovi soci o soci esistenti durante i tre anni precedenti. Il ricavato derivante dall'emissione di azioni dei soci deve essere destinato al rimborso di azioni per le quali i soci hanno richiesto il rimborso. Durante i tre anni precedenti, il ricavato derivante dall'emissione delle azioni dei soci è stato 12 000 u.m. e nessuna azione dei soci è stata rimborsata.

Classificazione

A17. L'entità classifica 12 000 u.m. delle azioni dei soci come passività finanziaria. Coerentemente con le conclusioni descritte nell'esempio 4, le azioni dei soci soggette a un divieto incondizionato di rimborso non sono passività finanziarie. Tale divieto incondizionato si applica a un importo pari al ricavo delle azioni emesse prima dei tre anni precedenti e, di conseguenza, questo importo è classificato come patrimonio netto. Tuttavia, un importo pari al ricavo derivante da eventuali azioni emesse nei tre anni precedenti non è soggetto a un divieto incondizionato di rimborso. Di conseguenza, il ricavo derivante dall'emissione delle azioni dei soci nei tre anni precedenti dà origine a passività finanziarie fino a quando non è più disponibile per il rimborso delle azioni dei soci. Ne risulta che l'entità ha una passività finanziaria pari al ricavo derivante dalle azioni emesse durante i tre anni precedenti, al netto di eventuali rimborsi durante tale periodo.

Esempio 7*Esposizione dei fatti*

A18. L'entità è una banca cooperativa. La legge locale che disciplina le operazioni di banche cooperative stabilisce che almeno il 50 per cento del totale delle «passività in essere» dell'entità (un termine definito nelle normative per includere le passività verso soci) deve essere sotto forma di capitale conferito dei soci. L'effetto della normativa è che se tutte le passività in essere della cooperativa sono azioni dei soci, questa è in grado di rimborsarle tutte. Al 31 dicembre 20x1 l'entità ha passività in essere totali pari a 200 000 u.m., di cui 125 000 u.m. rappresentano le passività verso soci. Le condizioni delle passività verso soci consentono al possessore di rimborsarle su richiesta e nello statuto dell'entità non ci sono limitazioni per il rimborso.

Classificazione

A19. In questo esempio le azioni dei soci sono classificate come passività finanziarie. Il divieto di rimborso è simile alle limitazioni descritte nei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32. La restrizione è una limitazione subordinata alla passività dell'entità a pagare l'importo dovuto su una passività finanziaria, ossia esse impediscono il pagamento della passività soltanto se particolari condizioni sono soddisfatte. Più specificamente, si potrebbe richiedere all'entità di rimborsare l'intero importo delle azioni dei soci (125 000 u.m.) se questa ha ripagato tutte le sue altre passività (75 000 u.m.). Di conseguenza, il divieto di rimborso non impedisce all'entità di incorrere in una passività finanziaria per rimborsare più di un numero specificato di azioni dei soci o importo di capitale versato. Esso consente soltanto all'entità di differire il rimborso fino a quando la condizione viene soddisfatta, ossia il rimborso di altre passività. Le azioni dei soci in questo esempio non sono soggette a un divieto incondizionato di rimborso e quindi sono classificate come passività finanziarie.
